Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 31 agosto 1972 — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 194, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 14097 dell'11 dicembre 1971 con la quale l'ispettore provinciale dell'agricoltura di Modena prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè deceduto, il proprio rappresentante dott. Luigi Magherini con il dott. Ippolito Vallisneri;

Decreta:

Il dott. Ippolito Vallisneri è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Luigi Magherini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 340

(10338)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Riconoscimento dell'Istituto sperimentale talassografico, con sede in Taranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 27 febbraio 1970 dall'Istituto sperimentale talassografico, con sede in Taranto, via Roma, 3, a sensi dello art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da rintenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'Istituto sperimentale talassografico, con sede in Taranto, via Roma, 3, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: CASSIANI

(10259)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Riconoscimento dell'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 14 luglio 1970 dall'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Genova con sede in Genova, via Balbi n. 5, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Genova,, con sede in Genova, via Balbi, 5, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: CASSIANI

(10260)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Riconoscimento dell'istituto ed orto botanico dell'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 10 gennaio 1970 dall'istituto ed orto botanico dell'Università degli studi di Trieste, con sede in Trieste, via A. Valerio, 30, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi della'rt. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto ed orto botanico dell'Università degli studi di Trieste, con sede in Trieste, via A. Valerio, 30, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: CASSIANI

(10261)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Riconoscimento dell'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 16 marzo 1970 dall'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università degli studi di Trieste, con sede in Trieste, via A. Valerio, 32, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università degli studi di Trieste, con sede in Trieste, via A. Valerio, 32 è riconosciuto per effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: CASSIANI

(10262)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Umbra S.p.a. di Nocera Umbra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ceramica Umbra S.p.a. di Nocera Umbra (Perugia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Umbra S.p.a. di Nocera Umbra (Perugia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10396)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1972.

Fissazione al 31 dicembre 1975 del termine per l'esecuzione dei lavori ed il compimento delle espropriazioni relativi alle opere interessanti la strada di accesso alla stazione ripetitrice di monte Crispignano in comune di Panni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto che da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stato emesso, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il decreto ministeriale 5 marzo 1970 per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni relativi alle opere interessanti la strada di accesso alla stazione radio ripetitrice di monte Crispignano in comune di Panni;

Considerato che il compimento delle opere di cui sopra è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai molteplici rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le numerose ditte proprietarie, motivi tutti di forza maggiore che hanno impedito ancora il compimento delle formalità di espropriazione e di imposizione di servitù;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, in conformità del favorevole parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza n. 1242 dell'11 gennaio 1972, adeguare il termine al 31 dicembre 1975, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1975 per l'esecuzione dei lavori ed il compimento delle espropriazioni relativi alle opere interessanti la strada di accesso alla stazione ripetitrice di monte Crispignano in comune di Panni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1972

Il Ministro: GIOIA

(10339)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1972.

Modifiche all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 83, primo e quinto comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, tra il titolo « Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti » e l'inizio dell'elenco della « Categoria I - Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti » è inserita la seguente:

Nota: Ai fini e ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento di pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti:

a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilità tanto all'urto quanto allo sfregamento è superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;

b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco;

c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive.

Art. 2.

All'allegato *A* al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in calce allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria IV « Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti » ed allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria V « Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici », è aggiunta la seguente:

Nota: Gli artifici o mezzi illuminanti quali torce, bengala e simili, comprendenti semplici miscele combustibili ovvero contenenti anche sostanze comburenti, esclusi i perossidi, ma esenti da sostanze capaci di determinare una loro possibile accensione spontanea ed anche esenti da metalli e simili in polvere, grani o filacce, non sono considerati prodotti esplodenti.

Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali facilmente infiammabili e, ove costituiti da miscele comprendenti clorati anche quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all'allegato *B*, capitolo VI del regolamento di pubblica sicurezza.

Roma, addì 8 agosto 1972

Il Ministro: RUMOR

(10263)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di condizioni generali di polizza per la rendita vitalizia immediata, in sostituzione di analoghe in vigore, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 28 marzo 1929, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10328)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di mobili imbottiti operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la produzione di mobili imbottiti operanti in provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di mobili imbottiti operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10367)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10366)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento terra operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento di terra operanti in provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 26 ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento terra operanti in provincia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento terra operanti in provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 26 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento terra operanti in provincia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 28 febbraio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10399)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10368)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & figli S.p.A., stabilimenti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10395)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Mottola.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1972, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mottola per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Pasqualino Zuppardi.

Il commissario straordinario per la paralisi funzionale dei normali organi dell'amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, al cui adempimento il consiglio comunale non aveva ancora ottemperato, all'approntamento dello schema di bilancio di previsione per il prossimo esercizio, alla adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Mottola ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 57, con la conferma al dott. Pasqualino Zuppardi dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 21 agosto 1972

Il prefetto: RIZZOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1972, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mottola e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Pasqualino Zuppardi, funzionario di questa prefettura;

Considerato che il 24 agosto 1972 scade il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1970, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Mottola è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario, dott. Pasqualino Zuppardi, sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1971.

Taranto, addì 21 agosto 1972

Il prefetto: RIZZOLI

(10371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Arrigo Nunzio, notaio in Messina, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 10 settembre 1972.

(10268)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 883-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 883-MI », a suo tempo assegnato alla ditta E. Carabelli S.a.s. di Massimo Carabelli & C. con sede Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 9.

(10269)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 445-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 445-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Argenteria Meloncelli, con sede in Milano, via S. M. Fulcorina, n. 20.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei 33 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(10298)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione del gruppo lavoratori portuali del Porto di Baia

Con decreto della direzione marittima di Napoli n. 27, in data 6 aprile 1972, è stato costituito il gruppo lavoratori portuali del porto di Baia per l'esecuzione delle operazioni portuali secondo l'ordinamento e la disciplina previsti dal codice della navigazione e dal relativo regolamento marittimo.

(10270)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice commissario governativo del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza

Con decreto ministeriale addì 11 agosto 1972 è stata disposta la nomina del rag. Nicolò Mele a vice commissario governativo del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario governativo e di sostituirlo, in caso di assenza, nelle attribuzioni che il commissario stesso riterrà di delegargli a tenore dell'art. 24, comma secondo, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dall'art. 2381 del Codice civile.

(10267)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1972 è stato accolto il ricorso straordinario notificato il 31 marzo 1971, proposto dal sig. Antonio Monni, presidente pro-tempore della Federazione italiana della caccia e dal sig. Fulvio Ubertini, presidente della sezione cacciatori di Rieti, avverso i provvedimenti emessi dal Presidente della giunta provinciale di Rieti in data 4 luglio 1968, n. 15634; 14 settembre 1968, n. 18839; decreto comunicato con n. 19931 del 1° ottobre 1968, lesivi degli interessi della Federazione italiana della caccia.

(10373)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1972, è stato accolto il ricorso straordinario in data 18 dicembre 1968, proposto dal sindaco del comune di San Canzian d'Isonzo, avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1968 dell'Assessore regionale dell'agricoltura, foreste ed economia montana del Friuli-Venezia Giulia.

(10375)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 novembre 1969, proposto dal sig. Pietro Grasso, commissario straordinario per Reggio Emilia dell'Associazione nazionale della libera caccia avverso la decisione dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia n. 2774/1841 del 16 maggio 1969, con la quale il Presidente di detta giunta provinciale ha costituito il comitato provinciale della caccia chiamandovi a far parte cinque rappresentanti della Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia.

(10372)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario notificato in data 22 febbraio 1971, proposto dal presidente della sezione provinciale di Varese della Federazione italiana della caccia, avverso il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste che ha parzialmente accolto il ricorso gerarchico improprio prodotto dal sig. Pietro Prandoni, concessionario della riserva di caccia « Rescalda e Uniti ».

(10374)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 29 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,30	581,30	581,28	581,30	581,30	581,32	581,35	581,30	581,30	581,30
Dollaro canadese	591,85	591,85	591,45	591,85	591,70	591,90	591,95	591,85	591,85	591,80
Franco svizzero	153,80	153,80	153,78	153,80	153,80	153,85	153,87	153,80	153,80	153,80
Corona danese	84,47	84,47	84,45	84,47	84,40	84,46	84,46	84,47	84,47	84,46
Corona norvegese	89,07	89,07	89,10	89,07	89 —	89,06	89,08	89,07	89,07	89,07
Corona svedese	123,04	123,04	123 —	123,04	123 —	122,04	123,05	123,04	123,04	123 —
Fiorino olandese	180,515	180,515	180,50	180,515	180,50	180,50	180,52	180,515	180,51	180,51
Franco belga	13,2290	13,229	13,2350	13,2290	13,24	13,23	13,23	13,2290	13,22	13,22
Franco francese	116,19	116,19	116,20	116,19	116,15	116,18	116,215	116,19	116,19	116,19
Lira sterlina	1423,45	1423,45	1423,50	1423,45	1422,625	1423,45	1423,45	1423,45	1423,45	1423,45
Marco germanico	182,18	182,10	182,18	182,18	182,05	182,18	182,18	182,18	182,10	182,05
Scellino austriaco	25,25	25,25	25,24	25,25	25,24	25,25	25,2525	25,25	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,71	21,71	21,68	21,71	21,72	21,70	21,70	21,71	21,71	21,70
Peseta spagnola	9,1580	9,158	9,1575	9,1580	9,14	9,15	9,16	9,1580	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,9350	1,93	1,93	1,932	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 29 agosto 1972

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	97,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
» 5 % (Ricostruzione)	93,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	92,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,075
» 5,50 % » » 1968-83	96,30
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,325
Dollaro canadese	591,90
Franco svizzero	153,835
Corona danese	84,465
Corona norvegese	89,075
Corona svedese	123,045
Fiorino olandese	180,517
Franco belga	13,229
Franco francese	116,202
Lira sterlina	1423,45
Marco germanico	182,18
Scellino austriaco	25,251
Escudo portoghese	21,705
Peseta spagnola	9,159
Yen giapponese	1,933

REGIONE PUGLIA

Inserimento del piano di zona, della « 167 » e disciplina urbanistica della zona edificata già facente parte del lotto « O » stralciato dal piano stesso del comune di Lecce.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 116 in data 31 luglio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'inserimento del piano di zona della « 167 » e disciplina urbanistica della zona edificata già facente parte del lotto « O » stralciato dal piano stesso, adottato con delibera del consiglio comunale di Lecce n. 248 in data 30 giugno 1971.

(10206)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Alberto Vittori è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Governatore: CARLI

(10251)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni, con sede in Fondi, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 31 luglio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni, con sede legale in Fondi (Latina), in amministrazione straordinaria, l'avv. Giovanni Tasciotti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10265)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/23198 di data 23 giugno 1931, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Reghent Antonia ved. Bukavec, nata a Trieste il 7 agosto 1880, venne ridotto, su domanda della predetta, in forma italiana di « Bucchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Giovanni, Giuseppe, Stefania e Giovanna;
Vista la domanda di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio della predetta, sig. Giuseppe Bucchi, nato a Trieste il 5 febbraio 1912 e qui residente Prosecco, 64, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Bukavec »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Bucchi nei confronti dell'istante Giuseppe Bucchi è restituito nella forma originaria di « Bukavec ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 agosto 1972

p. *il prefetto*: AUSTRIA

(10210)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/547/29.V di data 28 novembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giovanni Regent, nato a Trieste il 24 marzo 1889, venne ridotto in forma italiana di « Reggente », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Luisa Daneu ed ai figli Mario, Natalia, Giovanna, Anna e Giuseppe;
Vista la domanda di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, del nipote del predetto, sig. Adriano Reggente, nato a Trieste il 22 settembre 1949, qui residente Prosecco, 287, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Regent » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Reggente nei confronti dell'istante Adriano Reggente è restituito nella forma originaria di « Regent ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 agosto 1972

p. *il prefetto*: AUSTRIA

(10208)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/23198 di data 23 giugno 1931, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Reghent Antonia ved. Bukavec, nata a Trieste il 7 agosto 1880, venne ridotto, su domanda della predetta, in forma italiana di « Bucchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Giovanni, Giuseppe, Stefania e Giovanna;
Vista la domanda di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia della predetta, sig.ra Bucchi Giovanna in Rupel, nata a Trieste il 21 febbraio 1917 e qui residente in via Cologna, 73/2, con la quale chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Bukavec »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Bucchi nei confronti dell'istante Giovanna Bucchi in Rupel è restituito nella forma originaria di « Bukavec ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 agosto 1972

p. *il prefetto*: AUSTRIA

(10209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale medico con funzioni igienico-organizzative.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il precedente decreto dell'11 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 19 maggio 1972, con il quale è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale medico con funzioni igienico-organizzative;

Rilevato che al n. 23 (prof. Vanini Giancarlo) dell'elenco stesso è stata omessa l'indicazione del luogo di nascita;

Decreta:

Al n. 23 dopo i dati anagrafici (1° febbraio 1927), relativi alla data di nascita del prof. Vanini Giancarlo viene indicato il luogo di nascita: Noceto (Parma).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1972

Il Ministro per la sanità: GASPARI

Il Ministro per la pubblica istruzione: SCALFARO

(10046)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale medico con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il precedente decreto in data 12 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 19 maggio 1972, con il quale è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura;

Viste le opposizioni al sopracitato decreto prodotte in base al penultimo comma del decreto stesso;

Accertato che:

il prof. Stirpe Fiorenzo è docente di patologia generale e non già di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il prof. Bellucci Gualtiero non è stato compreso nell'elenco di anestesia e rianimazione;

il prof. Giusti Giorgio non è stato compreso nell'elenco di endocrinologia;

nel decreto in questione sono stati riscontrati alcuni errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Il nominativo del prof. Stirpe Fiorenzo è depennato dagli elenchi di medicina generale, emodialisi, e di cardiologia.

Al n. 62 dell'elenco di emodialisi viene inserito il nominativo del prof. Giovanni Galletti, nato il 16 agosto 1926 a Ozzano Emilia, docente presso l'Università di Bologna.

Al n. 16 dell'elenco di cardiologia viene inserito il nominativo del prof. Visioli Odoardo, nato il 31 gennaio 1930, a Parma, docente presso la Università di Parma il quale è stato estratto a sorte dalla commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, riunitasi il giorno 23 giugno alle ore 10 presso la Direzione generale degli ospedali.

Dopo il n. 20 dell'elenco di anestesia e rianimazione viene inserito il nominativo del prof. Gualtiero Bellucci, nato il 2 luglio 1925 a Zara, professore di anestesiologia all'Università di Siena.

Dopo il n. 20 dell'elenco di endocrinologia viene inserito il nominativo del prof. Giusti Giorgio, nato il 10 marzo 1917 a Firenze, titolare di endocrinologia e medicina costituzionale presso l'Università di Firenze.

Il nominativo del n. 100 dell'elenco di chirurgia generale viene rettificato da Galletti Giuseppe in Galletti Giovanni.

I dati anagrafici relativi alla data di nascita del n. 19 (Fois Alberto) dell'elenco di nefrologia vengono rettificati da 18 agosto 1925 in 18 agosto 1926.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro per la sanità: GASPARI

Il Ministro per la pubblica istruzione: SCALFARO

(10045)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei sovraintendenti sanitari e direttori sanitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale sanitario medico con funzioni igienico organizzative.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1972, con il quale è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti sanitari e dei direttori sanitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario medico con funzioni igienico-organizzative;

Viste le opposizioni al precitato decreto prodotte in base al penultimo comma del decreto stesso;

Accertato che:

ai numeri d'ordine dell'elenco in questione: 11, 45, 67, 69, 82, 95, 98, 119, 134, 139, 146, 153, 161, 174, 192, 201, 232, 240, figurano sanitari che, esplicando funzioni di diagnosi e cura, non devono essere compresi nell'elenco dei direttori sanitari;

al n. 54 d'ordine dell'elenco figura la dottoressa Carbone Mariangela, la quale svolge funzioni di farmacista;

ai numeri d'ordine dell'elenco: 27, 72, 156, 207, 230, 250 figurano sanitari che non sono più in servizio;

al n. 87 d'ordine è stato erroneamente inserito il nominativo del dott. Del Rosso Luigi;

che il posto di ruolo di direttore sanitario dell'ospedale civile di Bordighera di cui al n. 121 dell'elenco è stato soppresso;

il prof. Chignoli Vittorio figura due volte nell'elenco: al n. 65 e al n. 116;

il dott. Bazzicalupo Leopoldo (n. 22 dell'elenco) non è direttore sanitario di ruolo;

non sono stati compresi nell'elenco il dott. Abate Antonino, il dott. Panzitta Salvatore, il dott. Gaglio Luigi ed il dottor Lanzarini Gianfranco;

il prof. Moretti Innocenzo (n. 166 dell'elenco) ricopre la qualifica di direttore sanitario e non quella di sovraintendente sanitario;

il prof. Massarelli Angelo (n. 151 dell'elenco) è direttore sanitario del centro paraplegici di Ostia Lido e non del C.T.O. di Roma;

è stato omesso il comune ove ha sede l'ospedale presso cui presta servizio il dott. Taurino Salvatore (n. 238 dell'elenco);

la data di nascita del prof. Rausi Giuseppe (n. 199 dell'elenco è: 13 dicembre 1919 e non già 23 dicembre 1919;

il comune di nascita del dott. Spaziante Ermenegildo (n. 227 dell'elenco) è: Salandra e non Mantova;

l'ospedale presso cui presta servizio il dott. Papa Nicola (n. 180 dell'elenco) è quello di Legnago e non già Legnano;

il cognome del direttore sanitario di cui al n. 90 dell'elenco è: De Grazia e non De Razia;

il cognome del direttore sanitario dell'ospedale S. Santorio di Trieste di cui al n. 255 dell'elenco è: Zirilli e non già Zirili;

l'attuale classifica degli ospedali « OO.RR. S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Incurabili » di Perugia e « Ospedale G. Melacrino e F. Bianchi »; di Reggio Calabria e G. B. Giustinian di Venezia di cui ai numeri d'ordine dell'elenco 56, 76 e 117, è di ospedale regionale;

l'attuale classifica degli ospedali: « Ospedale F. Fallacara » di Triggiano, « Ospedale T. Maselli-Mascia di S. Severo », « Ospedale F. Jaia » di Conversano di cui ai numeri d'ordine dell'elenco 13, 73, 86 è di ospedale provinciale;

la denominazione dell'ospedale di cui al n. 135 dell'elenco e: « Centro ospedaliero per la cura dei tumori »;

l'ospedale presso cui presta attualmente servizio il dottor Foggi Elio (n. 193 dell'elenco) è l'ospedale Umberto I di Ancona;

Decreta:

I nominativi: Anzalone Michele, Calabrese Salvatore, Ciancaglini Ettore, Cimino Alfio, D'Angelo Geo, Del Rosso Luigi, Domenici Mario, Fasano Enrico, Giacinto Mario. Leoncini Guido, Maccone Virgilio, Marini Manlio, Mauro Giuseppe, Moffanelli Giovanni, Oricchio Dante, Piscitelli Guglielmo, Ricci Nereo, Stringa Celestino, Tonelli Ruggero, Carbone Mariangela, Bernini Cesare, Ciulla Mario, Medda Bruno, Rosso Mario, Sternini Giorgio, Vitiello Mario, Giribaldi Lauretti Angelo, Ghignoli Vittorio, Bazzicalupo Leopoldo, corrispondenti rispettivamente ai numeri d'ordine dell'elenco: 11, 45, 67, 69, 82, 87, 95, 98, 119, 134, 139, 146, 153, 161, 174, 192, 201, 232, 240, 54, 27, 72, 156, 207, 230, 250, 121, 116, 22, sono depennati dall'elenco.

Sono inseriti nell'elenco con il numero d'ordine a fianco di ciascuno segnato i seguenti direttori sanitari:

n. d'ordine 11: Abate Antonino, nato l'11 ottobre 1921 a Messina, direttore dell'ospedale di Cosenza regionale;

n. d'ordine 22: Panzitta Salvatore, nato il 13 dicembre 1929 a S. Calogero, direttore sanitario dell'ospedale di Lamezia Terme zonale;

n. d'ordine 27: Gaglio Luigi, nato il 21 giugno 1910 a Palermo, direttore sanitario dell'ospedale civile di Ivrea provinciale.

n. d'ordine 45: Lanzarini Gianfranco, nato il 18 settembre 1922 a Venezia-Pellestrina, direttore sanitario degli istituti ospitalieri di Cremona provinciale.

Al n. 166 dell'elenco sono soppressi: l'asterisco e la parentesi con la dicitura « sovraintendente sanitario ».

Al n. 151 dell'elenco, nella colonna « Ospedale presso cui presta servizio », la dizione: C.T.O. di Roma è sostituita dalla seguente: « Centro paraplegici » di Ostia Lido.

Al n. 238 dell'elenco, nella colonna « Ospedale presso cui presta servizio » dopo la dicitura « Fondazione Ninetto Melli » è aggiunta la seguente indicazione: di S. Pietro Vernotico.

La data di nascita del prof. Rausi Giuseppe (n. 199 dell'elenco) è rettificata dal 23 dicembre 1919 al 13 dicembre 1919.

Il luogo di nascita del dott. Spaziante Ermenegildo (n. 227 dell'elenco) è rettificato da Mantova in Salandra.

La denominazione dell'ospedale presso cui presta servizio il dott. Papa Nicola (n. 180 dell'elenco) è rettificata da Legnano in Legnago.

Il cognome del sanitario di cui al n. 90 dell'elenco è rettificato da De Razia in De Grazia.

Il cognome del sanitario di cui al n. 255 dell'elenco è rettificato da Zirili in Zirilli.

La classifica degli ospedali di cui ai numero d'ordine dello elenco; 56, 76 e 117 è rettificata da provinciale in regionale.

La classifica degli ospedali di cui ai numeri d'ordine dello elenco: 13, 73 e 86 è rettificata da zonale in provinciale.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 135 dell'elenco e rettificata da Centro ortopedico per la cura dei tumori in: Centro ospedaliero per la cura dei tumori.

Al n. 193 dell'elenco, nella colonna « Ospedale presso cui presta servizio » sostituire l'attuale dizione con la seguente: Ospedale Umberto I di Ancona, regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(10047)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale sanitario farmacista.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 26 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1972, con il quale è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario farmacista;

Viste le opposizioni al precitato decreto prodotte in base al penultimo comma del decreto stesso;

Accertato che:

ai numeri d'ordine dell'elenco 177 e 192 figurano rispettivamente la dott.ssa Preto Cecilia ed il dott. Sangiovanni Ugo, che non sono più in servizio;

al n. 182 dell'elenco figura il dott. Riva Valerio, il quale non è direttore di farmacia bensì direttore sanitario;

non sono state comprese nell'elenco le direttrici di farmacia ospedaliera: Aloe Ester, Duce Feliciana e Carbone Mariangela ed il direttore di farmacia Celletti Arnaldo;

la classifica attuale degli ospedali di Perugia e di Padova e G. B. Giustinian di Venezia è di ospedale regionale;

la classifica attuale dell'ospedale « F Jaia » di Conversano è di ospedale generale provinciale;

la denominazione dell'ospedale civile di Conversano è quella di ospedale « F. Jaia »;

Decreta:

I nominativi Preto Cecilia, Sangiovanni Ugo, Riva Valerio di cui, rispettivamente, ai numeri d'ordine dell'elenco: 177, 192, 182 sono depennati dall'elenco.

Sono inseriti nell'elenco col numero d'ordine a fianco di ciascuno segnato i seguenti nominativi:

n. 177 Aloe Ester, nata il 28 gennaio 1907 ad Agnone, direttrice della farmacia dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza regionale;

n. 192 Duce Feliciana, nata l'11 maggio 1925 a Savona, direttrice della farmacia degli ospedali civili di Sampierdarena provinciale;

n. 182 Carbone Mariangela, nata il 29 agosto 1933 a Casteggio, direttrice della farmacia dell'ospedale « G. Salvini » di Garbagnate Milanese provinciale;

n. 227 Celletti Arnaldo, nato il 5 dicembre 1926 a Roma, direttore di farmacia dell'ospedale di Ceprano zonale.

La classifica degli ospedali di cui ai numeri d'ordine dello elenco 39, 57 e 171 è rettificata da ospedale provinciale in ospedale regionale.

La classifica dell'ospedale di cui al numero d'ordine dello elenco 207, è rettificata da ospedale zonale in ospedale provinciale.

La denominazione dell'ospedale di cui al numero d'ordine dell'elenco 207 è rettificata da ospedale civile « F. Saia » di Conversano in ospedale civile « F. Jaia » di Conversano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(10048)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 aprile 1972 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1972, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura;

Viste le opposizioni al precitato decreto prodotte in base al penultimo comma del decreto stesso;

Accertato che:

i seguenti primari non sono più in servizio:

Galli Romeo, Lupari Vincenzo, Marcucci Giuseppe, Severini Giovanni, corrispondenti rispettivamente ai numeri di ordine dell'elenco di chirurgia generale 299, 392, 418, 630;

Arnone Vincenzo (n. 2 dell'elenco di chirurgia maxillo-facciale);

Bermond Marco (n. 36 degli elenchi di medicina nucleare e radiologia);

Venco Luigi (n. 146 dell'elenco di oculistica);

Simonini Adelchi (n. 211 dell'elenco di pediatria);

Perbellini Luigi (n. 340 dell'elenco di radiologia);

i dottori:

Cardaci Guglielmo (n. 14 dell'elenco di cardiologia);

Zubiani Martino, De Simoni Giuseppe, Storniello Giuseppe, rispettivamente corrispondenti ai numeri d'ordine dello elenco di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia 4, 69, 212 prestano servizio presso il centro studi dell'I.N.P.S. e non già come primari presso l'ospedale Forlanini di Roma;

i sanitari di cui ai numeri 1, 2, 4 dell'elenco di oncologia svolgono funzioni direttive;

i sanitari di cui ai numeri 6 e 7 dell'elenco di oncologia sono primari di chirurgia generale;

il sanitario di cui al n. 8 dell'elenco di oncologia è primario di ginecologia;

i sanitari di cui al n. 17 dell'elenco di oncologia e al n. 5 dell'elenco di nefrologia non sono primari di ruolo, bensì incaricati;

il nominativo del primario Zucchelli Pietro Carlo è stato inserito due volte nell'elenco di nefrologia; al n. 6 ed al n. 20;

il nominativo del primario Cafiero Ferrante è stato inserito due volte nell'elenco di pneumologia: al n. 29 e al n. 69;

il nominativo del primario Lombardi Aldo è stato inserito due volte nell'elenco di ematologia: al n. 5 ed al n. 19;

in sostituzione dei sanitari: Anglesio Enrico, Bucalossi Pietro, Caputo Antonio, Catania Vinicio, Di Pietro Sergio, Di Re Franco, Rimoldi Carlo, sono stati estratti, per integrare l'elenco di oncologia sino al n. di 20 ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 130 del 27 marzo 1969, nella seduta del 29 luglio 1972 della speciale commissione prevista dal precitato decreto n. 130 i seguenti nominativi:

Bancheri Salvatore (numero d'ordine 3 dell'elenco di anatomia ed istologia patologica);

Candiani Giorgio (numero d'ordine 13 dell'elenco di anatomia ed istologia patologica);

Lelli Giovanni (numero d'ordine 41 dell'elenco di anatomia ed istologia patologica);

Iandolo Costantino (numero d'ordine 373 dell'elenco di medicina generale);

Sereno Luigi (numero d'ordine 676 dell'elenco di medicina generale);

Zilli Ezio (numero d'ordine 748 dell'elenco di medicina generale);

Agostinelli Otello (numero d'ordine 4 dell'elenco di radiologia);

in sostituzione dei sanitari Maiorca Rosario e Zucchelli Pietro Carlo sono stati estratti nella stessa seduta dalla precitata commissione i seguenti nominativi:

Galli Tommaso (numero d'ordine 102 dell'elenco di pediatria);

Barbarossa Carlo (numero d'ordine 37 dell'elenco di medicina generale);

in sostituzione del dott. Lombardi Aldo è stato estratto dalla già citata commissione il n. 440 dell'elenco di medicina generale;

per errori materiali di trascrizione non sono stati compresi i seguenti nominativi di primari nell'elenco della disciplina a fianco di ciascuno segnata:

Caporale Salvatore: anestesia e rianimazione;
Murè Alberto: anestesia e rianimazione;
Catania Vinicio: chirurgia generale;
Nadin Corrado: anatomia ed istologia patologica;
Di Pietro Sergio: chirurgia generale;
Palliccia Luigi: chirurgia generale;
Presta Mario: chirurgia generale;
Ricci Nereo: chirurgia generale;
Tonelli Ruggero: chirurgia generale;
Micale Salvatore: chirurgia generale;
Scerrato Raffaele: dermosifilopatia;
Scarano Nicola: immunoematologia e servizio trasfusionale;
Toffanelli Giovanni: medicina generale;
Triolo Regis: medicina generale;
Di Re Franco: ostetricia e ginecologia;
Mangiameli Sebastiano: ostetricia e ginecologia;
Pezzani Massimino: ostetricia e ginecologia;
Anzalone Michele: pneumologia;
Ciancaglini Ettore: pneumologia;
Cimino Alfio: pneumologia;
D'Angelo Geo: pneumologia;
Domenici Mario: pneumologia;
Fasano Enrico: pneumologia;
Giaquinto Mario: pneumologia;
Leoncini Guido: pneumologia;
Maccone Virgilio: pneumologia;
Mauro Giuseppe: pneumologia;
Oricchio Dante: pneumologia;
Piscitelli Guglielmo: pneumologia;
Stringa Celestino: pneumologia;
Gerardi Raffaele: radiologia;
Zanollo Alberto: urologia;
Taccari Aldo: radiologia;
Mussari Andrea: geriatria;

l'attuale categoria dei seguenti ospedali:

Ospedali riuniti S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Incurabili (od ospedali riuniti) di Perugia;

Ospedale G. Melacrino ed F. Bianchi di Reggio Calabria;

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza;

Ospedale G. B. Giustinian di Venezia;

è quella di ospedale regionale;

l'attuale categoria dei seguenti ospedali:

Ospedale civile T. Masselli Mascia di S. Severo;

Ospedale civile F. Jaia di Conversano;

Ospedale civile F. Fallacara di Triggiano;

è quella di ospedale provinciale;

il cognome del n. 100 dell'elenco di anestesia e rianimazione è Cenerelli;

il comune di nascita del n. 465 dell'elenco di chirurgia generale è: S. Teresa Gallura;

il cognome del numero d'ordine 637 dell'elenco di chirurgia generale è: Soardi e non Scardi;

la sede dell'ospedale presso cui presta servizio il primario Bugiardini Giuseppe (n. 28 dell'elenco di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia) è Bologna;

il cognome del n. 228 dell'elenco di medicina generale è: Cussini e non già Cussjni;

la data di nascita del primario Castiglioni Marco (n. 90 dell'elenco di medicina nucleare) è: 2 giugno 1912;

la denominazione dell'ospedale presso cui presta servizio il primario Troncelliti Fausto (n. 457 dell'elenco di medicina nucleare) è: ospedale Marcello Malpighi;

il comune di nascita del primario Boneo Ettore (n. 41 dell'elenco di ostetricia e ginecologia) è: Taurianova;

la denominazione dell'ospedale di cui al n. 62 dell'elenco di ostetricia e ginecologia, e al n. 135 dell'elenco di radiologia è: ospedale civile F. Jaia di Conversano;

il cognome del primario di cui al n. 153 dell'elenco di ostetricia e ginecologia è Gebbia e non già Gerbia;

la data di nascita del primario Jezzi Eugenio (n. 173 dell'elenco di ostetricia e ginecologia) è: 19 maggio 1927;

la denominazione dell'ospedale presso cui presta servizio il primario Invernizzi Mario (n. 101 dell'elenco di otorinolaringoiatria) è: ospedale civile di Vaprio d'Adda;

il comune di nascita del primario Berardi Gianfranco (n. 20 dell'elenco di pediatria) è: Bettona;

i dati anagrafici relativi alla data e luogo di nascita del primario De Matteis Fabrizio (n. 83 dell'elenco di pediatria) sono: 24 aprile 1924, Chieti;

i dati anagrafici relativi alla data e al luogo di nascita del primario De Pascale Aldo (n. 84 dell'elenco di pediatria) sono: 28 novembre 1921, Lago;

la data di nascita del primario Durando Elio (n. 95 dello elenco di pediatria) è: 22 agosto 1911;

la denominazione esatta dell'ospedale presso cui presta servizio il primario Masi Alvaro (n. 137 dell'elenco di pediatria) e: ospedale Misericordia e Dolce di Prato;

il cognome del n. 48 dell'elenco di pediatria è: Cordelli;

la sede comunale dell'ospedale di cui al n. 131 dell'elenco di pediatria è: Conselve;

la denominazione esatta dell'ospedale presso cui presta servizio il primario Varcasia Eugenio (n. 225 dell'elenco di pediatria) è: ospedale Gemma De Bosis;

la sede comunale dell'ospedale di cui al n. 12 dell'elenco di radiologia è Potenza;

il cognome del primario di cui al n. 34 dell'elenco di radiologia è: Bellion, ed il comune di nascita è: Luserna S. Giovanni;

la data di nascita del primario De Stradis Nicola (n. 136 dell'elenco di radiologia) è: 17 giugno 1928;

la denominazione esatta dell'ospedale presso cui presta servizio il primario Marinosci Casimiro (n. 267 dell'elenco di radiologia) è ospedale Dario Camberlingo;

la sede comunale dell'ospedale di cui al n. 281 dell'elenco di radiologia è: Broni;

la sede comunale dell'ospedale di cui al n. 459 dell'elenco di radiologia è: Borgo Valsugana;

il cognome del n. 466 dell'elenco di medicina generale è: Memeo;

il primario Bruno Ercole è stato inserito due volte nello elenco di medicina generale al n. 109 e al n. 277;

il cognome del n. 65 dell'elenco di pediatria è: Perletti;

Decreta:

I nominativi:

Galli Romeo, Lupari Vincenzo, Marcucci Giuseppe, e Severini Giovanni corrispondenti rispettivamente ai numeri di ordine dell'elenco di chirurgia generale: 299, 392, 418, 630;

Arnone Vincenzo (n. 2 dell'elenco di chirurgia maxillo-facciale);

Bermond Marco (n. 36 degli elenchi di medicina nucleare e radiologia);

Venco Luigi (n. 146 dell'elenco di oculistica);

Simonini Adelchi (n. 211 dell'elenco di pediatria);

Perbellini Luigi (n. 340 dell'elenco di radiologia);

Cardaci Guglielmo (n. 14 dell'elenco di cardiologia);

Zubiani Martino, De Simoni Giuseppe, Storniello Giuseppe rispettivamente corrispondenti ai numeri d'ordine dell'elenco di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia: 4, 69, 212;

Anglesio Enrico, Bucalossi Pietro, Caputo Antonio, Catania Vinicio, Di Pietro Sergio, Di Re Franco e Rimondi Carlo rispettivamente corrispondenti ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 17, dell'elenco di oncologia;

Maiorca Rosario (n. 5 dell'elenco di nefrologia);
sono depennati dai rispettivi elenchi.

Il nominativo del primario Zucchelli Pietro Carlo è depennato dal n. 20 dell'elenco di nefrologia.

Il nominativo del primario Cafiero Ferrante è depennato dal n. 69 dell'elenco di pneumologia.

Il nominativo del primario Lombardi Aldo è depennato dal n. 19 dell'elenco di ematologia.

Nell'elenco di oncologia sono inseriti col numero d'ordine a fianco di ciascuno segnato i seguenti nominativi:

1) Bancheri Salvatore, nato il 29 gennaio 1924 a Bengasi, primario dell'ospedale civile di Gorizia provinciale;

2) Candiani Giorgio, nato il 25 ottobre 1921 a Piove di Sacco, primario dell'ospedale Umberto I di Mestre provinciale;

4) Lelli Giovanni, nato il 30 dicembre 1911 a S. Giovanni Valdarno, primario del Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma regionale;

6) Iandolo Costantino, nato il 23 settembre 1910 a Roma, primario del Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma regionale;

7) Sereno Luigi, nato il 5 gennaio 1929 a Roma, primario dell'ospedale civile di Tarquinia zonale;

8) Zilli Ezio, nato il 5 marzo 1923 a Barete, primario dello ospedale civile di Frascati provinciale;

17) Agostinelli Otello, nato il 30 marzo 1916 ad Ancona, primario dell'ospedale «Gemma De Bosis», di Cassino provinciale.

Nell'elenco di nefrologia sono inseriti col numero d'ordine a fianco di ciascuno segnato i seguenti nominativi:

5) Galli Tommaso, nato il 24 giugno 1923 a Mestre, primario dell'ospedale civile di Sandrico zonale;

20) Barbarossa Carlo, nato il 14 ottobre 1916 a Palermo, primario del Pio istituto e ospedali riuniti di Roma regionale.

Al n. 19 dell'elenco di ematologia è inserito il seguente nominativo: Marmont Du Haut Champ Alberto, nato il 20 dicembre 1918 a Catania, primario dell'ospedale civile di Sampierdarena provinciale.

Sono inseriti col numero d'ordine e con la disciplina a fianco di ciascuno segnata i seguenti nominativi:

n. 229 di anestesia e rianimazione: Caporale Salvatore, nato il 9 aprile 1931 a Palomonte, primario dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza regionale;

n. 230 di anestesia e rianimazione: Murè Alberto, nato il 26 settembre 1929 a Gangi, primario dell'ospedale civile di Nicosia zonale;

n. 299 di chirurgia generale: Catania Vinicio, nato il 14 aprile 1915 a Centuripe, primario dell'istituto studio e cura dei tumori di Milano regionale;

n. 82 di anatomia e istologia patologica: Nadin Corrado, nato il 28 febbraio 1926 a Venezia, primario ospedale civile di Savona provinciale;

n. 392 di chirurgia generale: Di Pietro Sergio, nato il 13 luglio 1922 a Civitanova Marche, primario dell'istituto studio e cura dei tumori di Milano regionale;

n. 418 di chirurgia generale: Palliccia Luigi, nato il 10 settembre 1923 a Velletri, primario dell'ospedale civile di Ceprano zonale;

n. 630 di chirurgia generale: Presta Mario, nato a Napoli il 24 luglio 1921, primario dell'ospedale civile di Piedimonte Matese zonale;

n. 734 di chirurgia generale: Ricci Nereo, nato il 31 dicembre 1926 a Rimini, primario dell'ospedale civile di S. Gimignano zonale;

n. 735 di chirurgia generale: Tonelli Ruggero, nato il 31 agosto 1926 a Mantova, primario dell'ospedale civile di Quistello zonale;

n. 736 di chirurgia generale: Micale Salvatore, nato il 21 gennaio 1909 a Catania, primario dell'ospedale civile di Nicosia zonale;

n. 76 di dermosifilopatia: Scerrato Raffaele, nato il 21 agosto 1925 ad Alatri, primario dell'ospedale civile di Ceprano zonale;

n. 28 di immunoematologia e servizio trasfusionale: Scarano Nicola, nato il 4 ottobre 1923 a Bari, primario dell'ospedale consorziale di Bari regionale;

n. 751 di medicina generale: Toffanelli Giovanni, nato il 20 novembre 1911 a Milano, primario dell'ospedale civile di Bosisio Parini zonale;

n. 277 di medicina generale: Triolo Regis, nato il 22 ottobre 1916 a Marsa (Tunisi), primario dell'ospedale civile di Borgomanero zonale;

n. 367 di ostetricia e ginecologia: Di Re Franco, nato il 21 giugno 1927 a Cantalupo, primario dell'istituto studio e cura dei tumori di Milano regionale;

n. 368 di ostetricia e ginecologia: Mangiameli Sebastiano, nato il 17 ottobre 1929 a Lentini, primario dell'ospedale civile di Nicosia zonale;

n. 369 di ostetricia e ginecologia: Pezzani Massimino, nato l'8 novembre 1924 a Parma, primario dell'ospedale civile di Ceprano zonale;

n. 69 di pneumologia: Anzalone Michele, nato il 1° novembre 1912 a Enna, primario dell'ospedale Marcello Malpighi di Imola provinciale;

n. 203 di pneumologia: Ciancaglini Ettore, nato il 4 agosto 1908 a Scerni, primario dell'ospedale S. Camillo De Lellis di Chieti provinciale;

n. 204 di pneumologia: Cimino Alfio, nato il 20 giugno 1905 a S. Biagio Platani, primario dell'ospedale S. Camillo De Lellis di Chieti provinciale;

n. 205 di pneumologia: D'Angelo Geo, nato il 12 dicembre 1910 a Bolognano, primario dell'ospedale Luigi Sacco di Milano provinciale;

n. 206 di pneumologia: Domenici Mario, nato il 16 maggio 1914 a Montopoli Valdarno, primario dell'ospedale Marcello Malpighi di Imola provinciale;

n. 207 di pneumologia: Fasano Enrico, nato il 13 aprile 1918 a Foggia, primario dell'ospedale Marcello Malpighi di Imola provinciale;

n. 208 di pneumologia: Giaquinto Mario, nato il 14 novembre 1909 a Napoli, primario dell'ospedale Principe di Piemonte di Napoli regionale;

n. 209 di pneumologia: Leoncini Guido, nato il 13 agosto 1906 a Reggio Emilia, primario dell'ospedale Rasori di Parma provinciale;

n. 210 di pneumologia: Maccone Virgilio, nato il 16 luglio 1909 a Monreale, primario dell'ospedale Carlo Forlanini di Roma regionale;

n. 211 di pneumologia: Mauro Giuseppe, nato il 22 ottobre 1921 a Vietri sul Mare, primario dell'ospedale G. da Procida di Salerno provinciale;

n. 212 di pneumologia: Oricchio Dante, nato il 27 luglio 1911 a Roma, primario dell'ospedale Carlo Forlanini di Roma regionale;

n. 213 di pneumologia: Piscitelli Guglielmo, nato il 19 novembre 1902 a Durazzo, primario dell'ospedale Principe di Piemonte di Napoli regionale;

n. 214 di pneumologia: Stringa Celestino, nato il 22 dicembre 1909 a Guazzola, primario dell'ospedale Luigi Sacco di Milano provinciale;

n. 340 di radiologia e n. 491 di medicina nucleare: Gerardi Raffaele, nato il 22 gennaio 1930 a Regalbuto, primario dello ospedale civile di Nicosia zonale;

n. 106 di urologia: Zanollo Alberto, nato il 9 settembre 1933 a Verona, primario dell'ospedale G. Fornaroli di Magenta zonale;

n. 36 di radiologia: Taccari Aldo, nato il 22 ottobre 1926 a Loro Piceno, primario dell'ospedale civile di Recanati zonale;

n. 41 di geriatria: Mussari Andrea, nato il 25 dicembre 1928 a Marcedusa, primario dell'ospedale civile di Catanzaro regionale.

La categoria degli ospedali: ospedali riuniti S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Incurabili di Perugia; ospedale G. Melacrino ed F. Bianchi di Reggio Calabria; ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza e G. B. Giustinian di Venezia, è rettificata negli elenchi da provinciale in regionale.

La categoria dei seguenti ospedali: ospedale civile T. Masselli Mascia di S. Severo; ospedale civile F Jaia di Conversano; ospedale civile di Fallacaro di Triggiano, è rettificata negli elenchi da zonale a provinciale.

Il cognome del n. 100 dell'elenco di anestesia e rianimazione e rettificato da Generelli a Cenerelli.

La denominazione del comune di nascita del n. 465 dello elenco di chirurgia generale è rettificata da S. Teresa di Galluria in S. Teresa Gallura.

Il cognome del n. 637 dell'elenco di chirurgia generale è rettificato da Scardi in Soardi.

Al n. 28 dell'elenco del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia dopo la denominazione dell'ospedale aggiungere di Bologna.

Il cognome del 228 dell'elenco di medicina generale è rettificato da Cussjni a Cussini.

La data di nascita del n. 90 dell'elenco di medicina nucleare è rettificata dal 27 giugno 1912 a 2 giugno 1912.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 457 dell'elenco di medicina nucleare è rettificata da Marcello Ralpighi in Marcello Malpighi.

La denominazione del comune di nascita del n. 41 dello elenco di ostetricia e ginecologia è rettificata da Tauranova in Taurianova.

La denominazione dell'ospedale di cui ai numeri 62 dello elenco di ostetricia e ginecologia e n. 135 dell'elenco di radiologia è rettificata da F. Saia in F. Jaia.

Il cognome del primario al n. 153 dell'elenco di ostetricia e ginecologia è rettificato da Gerbia in Gebbia.

La data di nascita del primario di cui al n. 173 dell'elenco di ostetricia e ginecologia è rettificata da 19 marzo 1927 in 19 maggio 1927.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 101 dell'elenco di otorinolaringoiatria è rettificata da ospedale civile Vaprio di Adda in ospedale civile di Vaprio d'Adda.

La denominazione del comune di nascita del primario di cui al n. 20 dell'elenco di pediatria è rettificata da Bettone in Bettona.

I dati anagrafici relativi alla data e il luogo di nascita del primario De Matteis Fabrizio (n. 83 dell'elenco di pediatria) sono rettificati da 28 novembre 1921 Cosenza in 24 aprile 1924 Chieti.

I dati anagrafici relativi alla data di nascita ed al luogo di nascita del primario di cui al n. 84 dell'elenco di pediatria sono rettificati da 24 aprile 1924 Chieti in 28 novembre 1928 Lago.

La data di nascita del primario di cui al n. 95 dell'elenco di pediatria è rettificata da 22 agosto 1914 in 22 agosto 1911.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 137 dell'elenco di pediatria è rettificata da ospedale Misericordia e Dolda di Prato in Misericordia e Dolce di Prato.

Il cognome del primario di cui al n. 48 nell'elenco di pediatria è rettificato da Cardelli in Cordelli.

Il comune sede dell'ospedale, di cui al n. 181 dell'elenco di pediatria è rettificato da Colselve in Conselve.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 225 dell'elenco di pediatria è rettificato da ospedale Gemmas e Bosis di Cassino in ospedale Gemma de Bosis di Cassino.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 12 dell'elenco di radiologia è rettificata da ospedale S. Carlo di Pontenza in ospedale S. Carlo di Potenza.

Il cognome del primario di cui al n. 34 dell'elenco di radiologia è rettificato da Bellon in Bellion ed il comune di nascita è rettificato da Liserna S. Giovanni in Luserna S. Giovanni.

La data di nascita del primario di cui al n. 136 dell'elenco di radiologia è rettificata da 17 dicembre 1908 in 17 giugno 1928.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 267 dell'elenco di radiologia è rettificata da ospedale Dario Lamberlingo in ospedale Dario Camberlingo.

Al n. 281 dell'elenco di radiologia alla colonna «Ospedale presso cui presta servizio» cancellare di Pavia.

La denominazione dell'ospedale di cui al n. 459 dell'elenco di radiologia è rettificata in: ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana.

Il cognome del primario di cui al n. 165 dell'elenco di pediatria è rettificato da Perietti in Perletti.

Il cognome del primario di cui al n. 466 dell'elenco di medicina generale è rettificato da: Meneo in Memeo.

Il primario Ercole Bruno è depennato dal n. 277 dell'elenco di medicina generale.

All'elenco di emodialisi le dizioni dopo: «occorre inserire per completare l'elenco» sono modificate come segue:

dal n. 10 al n. 239 i nominativi dei primari di anestesia e rianimazione;

dal n. 240 al n. 990 i nominativi dei primari di medicina generale;

dal n. 991 al n. 1096 i nominativi dei primari di urologia;

dal n. 1097 al n. 1832 i nominativi dei primari di chirurgia generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(10049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso speciale per esami a due posti di soprintendente di 2ª classe nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 69, foglio n. 361, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II del 13 gennaio 1972, con cui è stato bandito un concorso speciale per esami per la promozione a due posti di soprintendente di 2ª classe nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che i dipendenti direttori architetti in servizio nella sede di Ancona, non sono stati in grado di raccogliere entro l'11 febbraio 1972, tutta la documentazione occorrente da presentare a corredo della domanda di partecipazione al concorso predetto, attesa la ben nota situazione della città colpita da scosse sismiche che hanno causato la paralizzazione della città stessa per un lungo periodo;

Considerata l'esigenza di concedere agli interessati di partecipare al concorso e di raccogliere la documentazione indispensabile;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per un periodo di quindici giorni, a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso speciale per esami per la promozione a due posti di soprintendente di 2ª classe nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Sono confermate le altre norme stabilite con il precitato decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 69, foglio n. 361.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1972
Registro n. 43, *foglio n.* 343

(10277)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a due posti di disegnatore principale nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 262, con cui è stato indetto un concorso per esami a due posti di disegnatore principale nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Tenuto conto che all'art. 2 del bando predetto è detto che al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura, giusta la norma di cui al comma primo del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti ad undici per coloro che sono in possesso dei precitati diplomi; mentre trattandosi di concorso relativo a carriera tecnica, ai sensi del quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, vi possono partecipare solo gli impiegati precitati purchè in possesso del prescritto diploma di maturità artistica o licenza d'istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura, indipendentemente dal possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

Considerata l'opportunità di rettificare il bando predetto, in ossequio alla norma di cui all'art. 16, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e di riaprire i termini di partecipazione al concorso stesso per consentire di parteciparvi a chi, per la norma specifica di cui sopra, può averne diritto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del bando di concorso per esami a due posti di disegnatore principale nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, è rettificato come segue:

Al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, purchè in possesso del prescritto diploma di maturità artistica o licenza d'istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio d'ingegneria civile edile o di architettura, indipendentemente dal possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno undici anni di anzianità nella carriera purchè in possesso dei precitati diplomi.

Art. 2.

I termini di partecipazione al concorso predetto sono riaperti per la durata di quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1972
Registo n. 43, *foglio n.* 342

(10278)

Errata-corrige

All'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 9 luglio 1971, concernente: « Concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di restauratore di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze di Venezia, Firenze, Palermo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 agosto 1972, in luogo di:

« Il concorso è riservato al personale in servizio *che non abbia* prestato servizio . »

leggasi:

« Il concorso è riservato al personale in servizio *o che abbia* prestato servizio ».

(10444)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971-72 agli studenti orfani di segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1971-72, agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1972 con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto il verbale della deliberazione adottata dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formate dalla suddetta commissione per ciascuna delle tre categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 6 dicembre 1971;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107 riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1. Raviol Ilaria	punti	8,44	su 10
2. Borghese Fulvia	»	8,14	»
3. Lazzari Marco	»	8 —	»
4. Borghese Monica, art. 4, quinto comma, decreto ministeriale 6 dicembre 1971	»	7,55	»
5. Moncelsi Cinzia, art. 4, quinto comma, decreto ministeriale 6 dicembre 1971	»	7,40	»
6. Lechiancole Claudio	»	7,40	»
7. Sireno Antonio	»	7,33	»
8. Achilli Emma	»	7,11	»
9. Delogu Maria	»	7,11	»
10. Sartori Alfredo	»	6,88	»
11. Latino Silvana	»	6,33	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 60.000 (sessantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. Ventura Renzo	punti	9 —	su 10
2. Valenti Angela	»	9 —	»
3. Conti Giovanni	»	8 —	»
4. Marsili Rita	»	8 —	»
5. Conti Oliva, art. 4, quinto comma, decreto ministeriale 6 dicembre 1971	»	7,37	»
6. Benelli Maddalena	»	7,22	»
7. De Blasiis Anna	»	7 —	»
8. Sauro Maria Isabella	»	7 —	»
9. Mascio Giorgio	»	6,33	»
10. Gentili Andrea	»	6,22	»
11. Dossi Paolo	»	6,09	»
12. Riva Gianfranco	»	6 —	»
13. Lo Schiavo Giampiero	»	6 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 110.000 (centodiecimila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

A) *candidati iscritti al 1° anno*:

1. Bolla Maria Pia	punti	52 —	su 60
2. Lauria Maria Gabriella	»	38 —	»

B) *Candidati iscritti al 2° anno e successivi*:

1. Alifano Vincenzo	punti	25 —	su 30
2. Moncelsi Silvana	»	24,46	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 300.000 (trecentomila).

Art. 4.

L'erogazione delle singole borse di studio resta subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del genitore esercente la patria potestà ovvero dal candidato stesso, se maggiorenne, dalla quale dovrà risultare che il beneficiario non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 4, commi primo e secondo, del decreto ministeriale 6 dicembre 1971.

Art. 5.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Il direttore generale reggente dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 agosto 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(10280)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5010 del 28 ottobre 1971, con il quale viene bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1970;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Franceschi Niso	punti	61,938
2. Parisini Cornelio	»	61,453
3. Manotti Angelo	»	59,915
4. Varoli Piazza Filippo	»	50,000
5. Corchia Giuseppe	»	49,325
6. Anedda Mario	»	47,485
7. Valentino Rodolfo	»	47,1955
8. Luparia Roberto	»	46,890
9. Davì Francesco	»	44,53075

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati, nonchè nel «Bollettino Ufficiale» della regione Emilia-Romagna

Parma, addì 16 agosto 1972

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2188 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:
Franceschi Niso: condotta di Vigatto (Parma);
Parisini Cornelio: condotta unica di Lesignano Bagni;
Varoli Piazza Filippo: condotta unica di Monchio delle Corti;
Corchia Giuseppe: condotta unica di Berceto;
Anedda Mario: seconda condotta di Corniglio;
Valentino Rodolfo: condotta unica di Compiano;
Luparia Roberto: prima condotta di Tornolo;
Davì Francesco, condotta unica di Terenzo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati, nonchè nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna

Parma, addì 16 agosto 1972

Il medico provinciale: ROBERTI

(10358)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 aprile 1972, n. **28**.

Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è costituito un fondo, a gestione separata, destinato alla concessione di garanzie in favore di aziende di credito operanti in Sicilia, ch effettuino anticipazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per l'espletamento delle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato e di commercializzazione, nonchè per le altre finalità indicate nella legge medesima.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 600 milioni.
Al predetto fondo sono addebitati, fino al limite del 6 per cento delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione, in modo che questi gravino sui prestatari, per interessi e per ogni altro onere accessorio, in misura non superiore al 3 per cento.
L'IRCAC effettua le operazioni di cui al presente articolo sulla base di cessioni del credito; contestualmente subentra all'organizzazione di produttori ortofrutticoli nell'obbligo della estinzione del debito contratto nei confronti dell'istituto o della azienda di credito mutuante.
La cessione acquista efficacia, a norma dell'articolo 1264 del codice civile, per effetto della semplice notifica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'organizzazione di produttori.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il funzionamento dell'IRCAC e le disposizioni legislative sul credito.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante la utilizzazione di parte dello stanziamento previsto nel cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dela Regione.

Palermo, addì 26 aprile 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 28 aprile 1972, n. **29**.

Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della SOCHIMISI, per l'anno 1972, è costituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo speciale, a gestione separata, di lire 18.600 milioni.
E' fatto divieto all'Ente minerario siciliano di erogare alla SOCHIMISI somme eccedenti le disponibilità del predetto fondo.
La violazione di tale divieto comporta, oltre che la nullità degli atti, la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'Ente minerario siciliano.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente viene versata all'Ente minerario siciliano, da parte dell'Amministrazione regionale, in tre quote quadrimestrali anticipate.

Art. 3.

L'Ente minerario siciliano redige per ogni trimestre il rendiconto delle spese sostenute sul fondo costituito ai sensi del precedente articolo 1.
Detto rendiconto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano è trasmesso, per l'approvazione, entro i venti giorni successivi alla fine del trimestre, all'Assessore per l'industria ed il commercio e, per conoscenza, alla Commissione legislativa per la finanza, il bilancio e la programmazione dell'Assemblea regionale siciliana.
L'Assessore per l'industria ed il commercio, entro i trenta giorni successivi alla trasmissione, approva il rendiconto.
Il rendiconto generale della gestione del fondo viene trasmesso alla commissione legislativa per la finanza, il bilancio e la programmazione dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

Il fondo previsto dall'articolo 1 della presente legge è depositato, alle medesime condizioni previste nella convenzione per il servizio di cassa della Regione, presso l'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa del bilancio della Regione.
Gli interessi attivi maturati sul fondo sono versati in entrata del bilancio della Regione.

Art. 5.

I provvedimenti o le autorizzazioni di spesa che eccedano la disponibilità del fondo speciale previsto dalla presente legge sono nulli.

Art. 6.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Ente minerario siciliano trasmetterà all'Assessorato dell'industria e del commercio l'elenco completo dei dipendenti, alla data del 28 marzo 1972, della SOCHIMISI e delle società zolfifere gestite dalla SOCHIMISI stessa, con la specificazione individuale della qualifica e della retribuzione complessiva spettante a tale data.

Le eventuali variazioni del trattamento economico e normativo derivante dall'applicazione delle contrattazioni collettive esistenti e future sono comunicate all'Assessorato dell'industria e del commercio con le stesse modalità indicate al primo comma.

E' fatto divieto agli amministratori di procedere all'assunzione di nuovo personale, con qualsivoglia qualifica ed a qualunque titolo.

Qualunque nuova assunzione o qualsiasi modifica della posizione normativa o retributiva del personale, al di fuori della ipotesi prevista al secondo comma del presente articolo, comporta la responsabilità personale e solidale di chi la dispone.

E' fatto altresì divieto di utilizzare, per distacchi presso la SOCHIMISI e le società zolfifere collegate, personale estraneo.

La violazione delle disposizioni previste nei due commi precedenti comporta la nullità degli atti e la responsabilità personale e solidale di chi li ha disposti.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte quanto a lire 6.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 36, e quanto a L. 12.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, gli elenchi n. 4 allegati allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni finanziari 1971 e 1972 sono modificati come appresso;

SPESE IN CONTO CAPITALE

Esercizio finanziario 1971 Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia	6.600 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo	6.600 —

Esercizio finanziario 1972 Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti nel settore dell'industria	12.000 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo	12.000 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1972

FASINO

CAPRIA

(10289)

LEGGE 16 maggio 1972, n. 30.

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni sono delegati a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. I comuni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti non girovaghi.

I criteri per la determinazione dell'orario sono i seguenti:

a) *chiusura totale nei giorni domenicali e festivi*. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i comuni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

La chiusura infrasettimanale di mezza giornata, unica per tutti i negozi dello stesso settore merceologico, viene determinata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Sono considerati festivi, agli effetti della presente legge:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il 6 gennaio: Epifania;
il 19 marzo: S. Giuseppe;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il 1° maggio: festa del lavoro;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 2 giugno: proclamazione della Repubblica;
il 29 giugno: SS. Pietro e Paolo;
il 15 agosto: asssunzione di Maria Vergine;
il 2 novembre: commemorazione dei defunti;
il 4 novembre: Unità nazionale;
l'8 dicembre: Immacolata Concezione di Maria Vergine;
il 25 dicembre: S. Natale;
il 26 dicembre: S. Stefano;
il giorno della festa del santo patrono del comune.

La giornata festiva del 2 novembre va considerata compensativa e sostitutiva, a tutti gli effetti giuridici e sindacali, della giornata del 1° novembre, per motivi di carattere tradizionale.

Art. 2.

I comuni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati che tradizionalmente svolgono attività di commercio ambulante non girovago in uno dei giorni della settimana ad esclusione delle domeniche e delle altre festività.

Art. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentiti gli enti provinciali per il turismo, l'Assessore regio-

nale per la industria ed il commercio fissa l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni della pesente legge.

Art. 4.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperativve e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato inteso come facoltà e non come obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Sono esclusi dalla disciplina stabilita nella presente legge: i negozi di fiori, le rivendite di giornali e riviste, le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

Sono altresì esclusi dalla disciplina stabilita nella presente legge i venditori ambulanti girovaghi, limitatamente ai giorni feriali.

Le pasticcerie, le rosticcerie, le friggitorie, le focaccerie ed punti di vendita di prodotti tipici alimentari, anche se non muniti di licenza di pubblica sicurezza, possono essere esentati dalla osservanza degli orari indicati nella presente legge.

Art. 6.

Gli orari di apertura e chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione del carburante.

Art. 7.

Le attività miste devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune.

I grandi magazzini di vendita al dettaglio con gamma merceologica promiscua sono tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente.

Art. 8.

Tutti i punti di vendita in cui vengono esercitate le attività di commercio all'ingrosso e al minuto, nelle more della scadenza del termine previsto dal combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono tenuti ad osservare, anche per le vendite all'ingrosso, le norme stabilite dalla presente legge per la vendita al dettaglio.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'applicazione della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei provvedimenti che in attuazione della stessa verranno emanate sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 28 luglio 1971, n. 558, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 maggio 1972

FASINO

CAPRIA

(10290)

LEGGE 30 maggio 1972, n. 31.
Provvedimenti per l'industria marmifera.

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole e associate, che ottengono mutui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente commercializzazione, da commisurare ai cicli di estrazione e lavorazione in rapporto alla potenzialità degli impianti, l'Amministrazione regionale concede un contributo tale che interessi e oneri accessori gravino sui mutuatari in misura non superiore al 3 per cento.

Art. 2.

Alle cooperative e consorzi costituiti o che si costituiscono per i fini di cui al precedente articolo, sono concessi finanziamenti per la durata di sette anni.

I predetti finanziamenti sono concessi al tasso del 3 per cento.

Art. 3.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere fidejussioni della Regione, in misura pari al 30 per cento dell'importo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1, è costituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.

Per le finalità di cui all'art. 2, è istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.

Art. 5.

L'istruttoria di pratiche di finanziamento per scorte ed erogazione di contributi dovrà essere espletata entro il limite massimo di tre mesi e l'erogazione dovrà essere deliberata entro i successivi trenta giorni.

Art. 6.

La inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro comporta la decadenza dai benefici della presente legge.

Art. 7.

I canoni relativi alle concessioni di terreni demaniali, operate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per lo sfruttamento dei giacimenti marmiferi ricadenti in detti terreni, sono ridotti del 40 per cento.

Art. 8.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 1.500 milioni, per l'anno finanziario 1972, con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e quanto a lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1973, con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo n. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per il turismo (in meno)	1.500 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per l'industria marmifera	1.500 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 maggio 1972

FASINO

MANNINO — CAPRIA

(10291)

LEGGE 1° luglio 1972, n. **32.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*8 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con proprio decreto, previo parere del comitato previsto dall'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile secondo quanto stabilito nell'art. 6 della stessa legge, contributi rateali ventennali non superiori alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni di mutuo e l'interesse del 2 per cento al netto di ogni onere accessorio, e contributi per le iniziative previste dall'art. 8 della predetta legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, con la disciplina in esso contenuta.

I contributi predetti sono concessi sulle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per il bilancio dovrà stipulare apposita convenzione.

La concessione dei contributi è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di lire 1.500 milioni per gli anni finanziari 1972 e 1973, riservato, limitatamente a ciascuno esercizio finanziario, per almeno il 30 per cento ad impianti ricettivi non superiori a 220 posti letto.

I rientri relativi al fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, numero 46, saranno utilizzati per l'incremento dello stanziamento di cui al comma precedente.

Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento del mutuo stabilito nel contratto stipulato, che in ogni caso non può superare gli anni venti per le opere murarie e gli anni dieci per l'arredamento e può essere concesso per le opere, gli impianti e le attrezzature da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo può tuttavia essere concesso per le opere, per gli impianti e per le attrezzature completati prima della data suddetta, purchè sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, entro la data del 31 marzo 1972.

Gli immobili, gli impianti e le attrezzature realizzati con mutui per i quali sia stato concesso il contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo.

Art. 2.

Per le operazioni previste dall'art. 1 della presente legge è concessa garanzia sussidiaria fino al 30 per cento del loro intero ammontare.

Tale garanzia può essere elevata fino al 40 per cento per le operazioni relative agli impianti ricettivi non superiori ai 220 posti letto.

Art. 3.

Nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è accordata preferenza alle iniziative rientranti tra quelle ammesse a finanziamenti in base alle leggi nazionali. In tal caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5 per cento i limiti fissati dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

I contributi decorrono dalla data di stipula del contratto di mutuo e possono essere concessi altresì per il periodo di preammortamento del mutuo stesso non inferiore ad un anno.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 4.

Ogni violazione dei contratti nazionali di lavoro da luogo alla sospensione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

La percentuale del contributo previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è aumentata dal 15 al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 840 milioni per l'anno finanziario 1973.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1972, per la realizzazione di campings, di ostelli della gioventù, di rifugi montani, di esercizi alberghieri e turistici di categoria non superiore alla seconda e di impianti ricreativi annessi ai predetti esercizi, il cui costo totale preventivo non superi singolarmente l'importo di lire 75 milioni.

Non possono essere ammessi a contributo gli impianti e le attrezzature che risultano completati alla data della notifica del decreto di concessione ed i lavori che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è soppresso.

Art. 8.

L'art. 29 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, viene così integrato dopo il terzo comma:

« Per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, e degli enti provinciali per il turismo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad anticipare alle aziende e agli enti predetti, per l'anno 1972, la somma di lire 300.000.000. I relativi versamenti saranno disposti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti in base alle risultanze dei bilanci di previsione delle aziende e degli enti stessi approvati ai termini del precedente comma secondo ».

Art. 9.

I consigli provinciali, su proposta dei rispettivi enti provinciali per il turismo formulano entro il 31 marzo di ciascun anno il programma delle manifestazioni turistiche aventi le caratteristiche di cui alla lettera *c*) dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, valevole per l'anno successivo.

L'Assessore regionale per il turismo determina con proprio decreto il calendario delle suddette manifestazioni tenendo conto dei programmi formulati dai consigli provinciali, della validità delle iniziative e sulla base di criteri di ripartizione diretti a diffondere le manifestazioni turistiche su tutto il territorio della Regione.

Art. 10.

La lettera *d*) dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è sostituita nel modo seguente:

« *d*) le manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche e moderne, aventi le caratteristiche di cui alle lettere *a*) e *b*), riservando almeno il 50 per cento dello stanziamento previsto dal penultimo comma dell'art. 44 ad iniziative di organizzazioni siciliane intese a valorizzare l'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione, con particolare riguardo al repertorio siciliano ».

Art. 11.

Gli artt. 32 e 33 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, sono soppressi.

Art. 12.

Per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, a decorrere dall'anno finanziario 1972, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi fino all'ammontare massimo di complessive lire 60 milioni a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di lucro, regolarmente costituite ed operanti in Sicilia e che dimostrino di avere già realizzato, con continuità istituzionale, attività musicale strutturata in cicli annuali di concerti di musica sinfonica, cameristica e spettacoli di balletti.

Art. 13.

Il fondo di rotazione istituito con l'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è aumentato di lire 100 milioni, da iscriversi nel bilancio dell'anno finanziario 1972.

Art. 14.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti ed organizzazioni di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, contributi annuali a sostegno della attività svolta in favore dei turismo sociale e giovanile.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 15.

La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a lire 1.500 milioni con le modalità fissate dalla legge regionale 2 aprile 1971, n. 10.

Una quota non inferiore al 75 per cento della disponibilità dello stanziamento annuale è destinata alla promozione del movimento turistico verso il territorio della Regione siciliana, mentre la rimanenza è destinata alla erogazione di contributi a favore di aziende che esercitano collegamenti marittimi a mezzo aliscafo nonchè a favore di imprese autorizzate all'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il trasporto di autovetture di turisti che soggiornano in Sicilia per un periodo comprendente 6 pernottamenti.

Art. 16.

All'onere di lire 3.060 milioni ricadente nell'esercizio in corso e derivante dagli artt. 1, 6, 8, 12, 13 e 14 della presente legge, si fa fronte quanto a lire 1.550 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e quanto a lire 1.510 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 20911 del bilancio stesso per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, gli elenchi n. 4 allegati allo stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1971 e 1972 sono modificati rispettivamente come appresso:

anno finanziario 1971

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si elimina:	
Provvedimenti in materia di sanità	1.550
Partita che si aggiunge:	
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana	1.550

anno finanziario 1972

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si elimina:	
Interventi nel settore dei trasporti	1.000
Partite che si riducono:	
Interventi nel settore della pubblica istruzione (in meno)	210
Interventi nel settore della sanità (in meno)	300
Partita che si aggiunge:	
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana	1.510

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso, fissati con gli artt. 1, 5, 12, 14 e 15 si provvede utilizzando parte del maggiore gettito delle entrate tributarie di cui ai capp. 1001, 1006, 1201, 1216 e 1405 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per gli esercizi 1973 e successivi.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Norma transitoria

La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, relativamente alla utilizzazione del fondo di rotazione, continuerà a spiegare i suoi effetti fino all'esaurimento delle disponibilità alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° luglio 1972

FASINO

MACALUSO

(10292)

LEGGE 13 luglio 1972, n. **33.**

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: « Elezione dei deputati alla Assemblea regionale siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il n. 4 dell'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con le leggi regionali 22 marzo 1951, n. 31 e 18 febbraio 1958, n. 6, è modificato come segue:

« 4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolati, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione.

Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali, ovvero sanitarie, ovvero di beneficenza ed assistenza e gli organismi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute. Sono altresì eccettuati gli amministratori ed i dirigenti di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1972

FASINO

LEGGE 17 luglio 1972, n. **34.**

Norme sulla costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del 22 luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana, i territori montani, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, di intesa con i comuni interessati e con una Commissione parlamentare composta da 15 deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, garantendo la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

In ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente è costituita, tra i comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente di diritto pubblico, sottoposto all'alta vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Fino a quando non sarà provveduto con legge organica che disciplini tutta la materia, sono organi della comunità:

a) il consiglio;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

Art. 4.

Il presidente rappresenta la comunità.

La giunta esecutiva esercita i poteri ad essa delegati dal consiglio.

Art. 5.

Fanno parte del consiglio della comunità, in rappresentanza di ciascun comune, i sindaci, nonchè un consigliere di maggioranza ad uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

Art. 6.

Spetta al consiglio:

a) eleggere la giunta esecutiva ed il presidente;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;

c) nominare il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio esercita altresì tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti ad eccezione di quelli delegati alla giunta esecutiva.

Art. 7.

La giunta esecutiva è composta:

dal presidente;

da un numero di membri variabile in ragione di:

a) n. 4 per le comunità costituite da non più di 8 comuni;

b) n. 6 per le comunità costituite da almeno 9 comuni e non più di 16;

c) n. 8 per le comunità costituite da più di 16 comuni.

Il presidente ed i membri della giunta sono eletti dal consiglio tra i suoi componenti.

Art. 8.

Le deliberazioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della comunità ed i regolamenti dei servizi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

I fondi destinati per le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, iscritti nel bilancio della Regione, sono ripartiti fra le comunità con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in rapporto alla superficie territoriale delle comunità;

b) per il 50 per cento, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio della comunità, quali risultano dagli atti dell'Ufficio regionale del lavoro, dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate.

Art. 10.

Norme finali

Le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano anche nei confronti dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

Nell'espletamento dei suoi compiti la comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 10 della presente legge.

Eventuali provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo sono nulli.

Art. 12.

Il consorzio obbligatorio denominato « Consiglio di Valle delle Valli dell'Alcantara », con sede in Francavilla di Sicilia, costituito con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 1959, è sciolto.

Il patrimonio del consorzio è devoluto alla comunità montana che, in tutto o in parte maggiore, comprenderà i comuni già facenti parte del consorzio medesimo.

La comunità subentrerà negli eventuali oneri attivi e passivi del consorzio.

Art. 13

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge i consigli comunali interessati nomineranno, con le modalità di cui all'art. 5, i propri rappresentanti nel consiglio della comunità entro trenta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 1 della presente legge.

Il consiglio della comunità dovrà riunirsi, previa convocazione del Presidente della Regione, nella sede dallo stesso designata, non oltre sessanta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale di cui al comma precedente, per la nomina del presidente e della giunta esecutiva, con le modalità indicate allo art. 7.

La prima riunione del consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 luglio 1972

FASINO

D'ALIA — MURATORE

LEGGE 21 luglio 1972, n. **35.**

Nuove norme per il potenziamento delle attrezzature di ricerca scientifica dell'istituto di aeronautica dell'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del 22 luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità della legge regionale 29 novembre 1969, n. 43, è autorizzato, a favore dell'istituto di aeronautica dell'Università degli studi di Palermo, l'ulteriore contributo di lire 200 milioni.

All'assegnazione dei fondi di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1969, n. 43, sulla base di un programma di spesa eleborato dall'istituto di aeronautica dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 20911 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento

Partita che si riduce:	Importo dell'onere (in milioni di lire)
	—
Interventi nel settore della pubblica istruzione (in meno)	200,—
Partita che si aggiunge:	
Nuove provvidenze a favore dell'istituto di aeronautica dell'Università degli studi di Palermo	200,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1972

FASINO

TEPEDINO

LEGGE 21 luglio 1972, n. 36.

Convalidazione di decreti emanati dal Presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, nn. 50106, 50126, 50132, 50133 e 50137 del 5 agosto 1969, n. 50171 del 18 ottobre 1969, n. 50190 del 18 novembre 1969 e n. 50215 del 13 dicembre 1969, concernenti prelevamenti di somme per complessive L. 100.000.000 (centomilioni) dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1972

FASINO

LEGGE 21 luglio 1972, n. 37.

Convalidazione di decreti emanati dal Presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n. 50184 del 9 novembre 1970 e n. 50203 del 29 dicembre 1970, concernenti prelevamenti di somme per complessive lire 6.000.000 (seimilioni) dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1972

FASINO

(10293)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.